



Automobile Club d'Italia
SPORT

TRIBUNALE FEDERALE A.C.I.
SENTENZA N. 38 /2017

Il Collegio del Giudice Sportivo composto dai signori: dott. Salvatore Giacchetti (Presidente), avv. Camillo Tatozzi (Componente), dott. Ugo Marchetti (Componente), riunitosi in Roma il 26 ottobre 2017 ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Marco Carlino (Licenza n.299016) e Noemi Miccoli (Licenza n.348646)

FATTO

In data 21 maggio 2017 si è svolto sul circuito Eurokart di Torre Lapillo, una competizione sportiva, prefinale della categoria Rotax Max. Al termine della competizione, il Collegio dei Commissari Sportivi adottava nei confronti del concorrente G.M. Motorsport Srl, con conduttore Settimo Marco, il provvedimento di esclusione dalla classifica prefinale e ciò in conseguenza di una irregolarità tecnica riscontrata dal Commissario Tecnico Delegato per la presenza di una candela non conforme al regolamento di gara. La predetta decisione veniva notificata a cura dei Commissari Sportivi al sig. Marco Carlino, nella sua qualità di Direttore di gara, per gli adempimenti di sua competenza e all'interessato mediante affissione da parte della segretaria sig.ra Noemi Miccoli nella bacheca dell'albo ufficiale di gara e ciò a causa della irreperibilità del concorrente sanzionato.

A seguito di esposto presentato dal sig. Settimo Fausto, legale rappresentante della G.M. Motorsport Srl, la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale i licenziati per violazione dell'art. 227.6, lett. b, RSN e ciò sulla base della dichiarazione testimoniale del sig. Salvatore Lorenzo il quale aveva riferito che la decisione della squalifica del pilota Settimo



Sent.



Automobile Club d'Italia
SPORT

Marco non sarebbe stata esposta in bacheca e che la bacheca era di piccole dimensioni con fogli appesi uno sopra l'altro.

Con memorie presentate sia alla Procura che al Tribunale, gli incolpati hanno conclamato la loro estraneità alla contestazione chiedendo il proscioglimento, ritenendo immune il loro comportamento da qualsiasi responsabilità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 227.6, lett. b, RSN prevede la imputabilità dell'Ufficiale di gara che per colpa (errore non scusabile, negligenza, imperizia) ometta un atto del proprio ufficio. Dalla disamina degli atti, però, non pare a questo Giudice che sia stato posto in essere un comportamento omissivo poiché manca la prova della effettiva omissione della pubblicazione, anche perché è sospetto il testimoniale del sig. Salvatore, padre del destinatario del provvedimento dei CC.SS.; non solo ma anche alla stregua della circostanza che il conduttore è partito dall'ultima posizione senza sollevare alcuna contestazione, è dimostrato di aver avuto conoscenza del provvedimento sanzionatorio e di averne accettato le conseguenti circostanze penalizzanti.

In conclusione, pur non avendo gli incolpati dimostrato la loro assoluta estraneità alla contestazione, ritiene questo Giudice che gli elementi offerti dalla Procura non siano sufficienti ad integrare la prova della colpevolezza degli stessi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale assolve i licenziati Carlino Marco (Licenza n.299016) e Miccoli Noemi (Licenza n.348646) per insufficienza di prove.

Roma, 26 ottobre 2017



Sent.



Automobile Club d'Italia
SPORT

PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti

COMPONENTE RELATORE

Avv. Camillo Tatozzi

